

REGOLAMENTO
PER L'ELEZIONE NEL SENATO ACCADEMICO DI UN RAPPRESENTANTE DEGLI
ASSEGNISTI E DEI BORSISTI DI RICERCA

SENATO ACCADEMICO	18.09.2012
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	2.10.2012
DECRETO RETTORALE	n. 1081/2012 dd. 3.10.2012
UFFICIO COMPETENTE	<i>Ufficio di Staff Affari generali e documentali</i>

Data ultimo aggiornamento: 4 ottobre 2012	<i>a cura dell'Ufficio di Staff Affari generali e documentali</i>
---	---

Articolo 1 – Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le elezioni del rappresentante degli assegnisti di ricerca e dei borsisti di ricerca nel Senato Accademico, ai sensi dell'articolo 11, commi 1 e 7, Statuto e della disciplina elettorale di cui al regolamento generale di Ateneo.

Articolo 2 – Votazioni

1. Le elezioni si svolgono in un unico giorno non festivo, compreso fra il lunedì e il giovedì.
2. Le operazioni di voto si tengono presso un unico seggio.

Articolo 3 – Assemblea degli elettori

1. Gli aventi diritto all'elettorato, riuniti in assemblea degli elettori ai sensi dell'articolo 9 e 23, comma 2, regolamento generale di Ateneo eleggono il presidente dell'assemblea e designano gli elettori componenti della commissione elettorale, ai sensi dell'articolo 5.
2. L'assemblea formalizza l'elenco delle candidature valide secondo l'ordine alfabetico.

Articolo 4 – Presentazione delle candidature

1. La presentazione delle candidature avviene nei termini e secondo le modalità previsti dal decreto di indizione delle elezioni, ai sensi degli articoli 23 e 24 regolamento generale di Ateneo.
2. I candidati sottoscrivono dichiarazioni di candidatura autenticate da un funzionario del competente ufficio.
3. E' ammessa la presentazione di una sola candidatura.
4. Il possesso dei requisiti dei candidati è accertato dal competente ufficio, che provvede al successivo inoltro delle candidature valide all'assemblea degli elettori.

Articolo 5 – Commissione elettorale

1. La commissione elettorale è costituita dal Rettore con proprio decreto.
2. La commissione è composta da tre componenti effettivi e un supplente, designati dall'assemblea degli elettori.
3. La commissione elettorale nomina nel suo seno il presidente, il vicepresidente e il segretario del seggio elettorale.
4. La commissione opera validamente con la presenza di due componenti, tra i quali il presidente o il vicepresidente.
5. La commissione sovrintende alle operazioni elettorali e ai relativi scrutini; accerta e dichiara la validità dei risultati e li trasmette al Rettore; decide senza dilazione su eventuali reclami proposti prima e durante le operazioni elettorali.

Articolo 6 – Elenco degli elettori

1. L'elenco nominativo degli aventi diritto al voto è a disposizione di tutti coloro che ne abbiano interesse presso il competente ufficio.

Articolo 7 – Adempimenti elettorali del seggio

1. Il giorno stesso delle votazioni o, se esigenze organizzative lo richiedono, il giorno prima, i componenti del seggio si riuniscono per le operazioni preliminari al voto.
2. Il presidente del seggio controlla la agibilità del locale ove avvengono le elezioni, la presenza di idonea cabina elettorale, di un'urna e di ogni altro apprestamento atto ad assicurare la libertà e segretezza del voto.
3. Nello stesso giorno sono autenticate le schede mediante apposizione della sigla di uno dei componenti del seggio.
4. terminate le operazioni preliminari, all'ora prevista il presidente del seggio dichiara aperta la votazione.
5. Il presidente sovrintende al buon andamento delle operazioni di voto e alla loro regolarità. In caso di necessità può chiedere l'intervento della forza pubblica all'interno del seggio.

Articolo 8 – Operazioni di voto

1. Le operazioni di voto si svolgono come segue:
 - a. consegna da parte dell'elettore di un valido documento di riconoscimento, munito di fotografia, al presidente o a uno dei componenti del seggio ai fini dell'accertamento dell'identità personale;
 - b. accertamento dell'avvenuta iscrizione dell'elettore nell'elenco degli aventi diritto al voto, vidimato con il sigillo dell'Università;
 - c. apposizione da parte dell'elettore della propria firma nell'elenco degli aventi diritto al voto, a fianco del proprio nominativo;
 - d. consegna all'elettore, da parte del presidente, della scheda elettorale, previamente autenticata, e di apposita matita;
 - e. ritiro dell'elettore nell'apposita cabina e indicazione da parte dello stesso del candidato prescelto;
 - f. successiva chiusura della scheda, consegna della medesima al presidente, che la introduce nell'urna sigillata;
 - g. restituzione all'elettore del documento di riconoscimento.

Articolo 9 – Espressione del voto

1. Le schede riportano l'elenco dei candidati in ordine alfabetico.
2. L'elettore può esprimere sulla medesima scheda un voto a favore di un candidato e un secondo voto per un candidato di genere diverso dal primo.

Articolo 10 – Validità delle votazioni

1. Le votazioni sono valide indipendentemente dal numero dei votanti.

Articolo 11 – Operazioni di scrutinio e attribuzione dei seggi

1. Allo scadere dell'ora prevista, il presidente dichiara chiuse le votazioni. Gli elettori presenti nel seggio al momento della chiusura delle operazioni elettorali sono ammessi a votare.
2. Chiuse le votazioni, hanno inizio le operazioni di scrutinio, che devono essere completate senza interruzione.
3. Il presidente del seggio procede alle seguenti operazioni di scrutinio:
 - a. controlla il numero delle schede non utilizzate e le chiude in un plico, firmato e sigillato;
 - b. inizia lo spoglio delle schede.

4. Man mano che il presidente dà lettura delle schede, gli scrutatori prendono nota dei voti attribuiti ai candidati.
5. Nel caso di espressione di due voti per candidati appartenenti al medesimo genere, il secondo voto è nullo. Qualora l'elettore abbia espresso voti per più di due candidati, la scheda è nulla.
6. Il presidente riscontra, a fine spoglio, la corrispondenza del numero delle schede con quello dei votanti.
7. La commissione elettorale attribuisce il seggio al candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti. Ai sensi dell'articolo 13, commi 3 e 4, regolamento generale di Ateneo, a parità di voti prevale il candidato del genere meno rappresentato in Senato Accademico. In via residuale prevale il candidato con maggiore anzianità di servizio. In caso di pari anzianità di servizio, prevale il candidato più giovane di età.
8. Ai fini del presente regolamento, l'anzianità di servizio è data dalla somma di tutti gli assegni, borse e contratti di ricerca di durata almeno annuale stipulati con le università italiane.

Articolo 12 – Verbali di seggio, regolarità e validità dei risultati

1. Di tutte le operazioni è redatto apposito verbale in cui esse sono sinteticamente descritte. Nel verbale sono indicate le eventuali contestazioni, le decisioni provvisoriamente prese dal presidente del seggio e i risultati dello scrutinio.
2. Il verbale è siglato in ciascun foglio da tutti i componenti del seggio elettorale.
3. Terminato lo scrutinio, il presidente inserisce in distinti plichi le schede nulle, le schede da cui non risulti alcuna manifestazione di voto, le schede valide, le schede contestate per qualsiasi motivo e i reclami scritti. I plichi sono firmati dal presidente e dal segretario e allegati al verbale.
4. Il presidente trasmette tempestivamente al competente ufficio il verbale con i risultati delle votazioni, i plichi sigillati e l'elenco nominativo degli aventi diritto al voto corredato dalle firme dei votanti.

Articolo 13 – Proclamazione dell'eletto e nomina

1. Sulla base dei risultati trasmessi dalla commissione elettorale, il Rettore proclama l'eletto e lo nomina con proprio decreto.

Articolo 14 – Insediamento dell'eletto

1. L'insediamento dell'eletto nel Senato accademico avviene contestualmente a quello delle altre rappresentanze.

Articolo 15 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nell'albo ufficiale di Ateneo del decreto rettorale di emanazione.